

Repertorio n.

Protocollo n. _____ del _____

COMUNE DI TREVÌ

Provincia di Perugia

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DEL C.V.A (CENTRO DI VITA ASSOCIATA) E BOC-
CIODROMO COMUNALE DI BORGO TREVÌ - CIG: 80453977A1**

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno _____, il giorno _____ del mese di _____

(____/____/____), in Trevi e nella segreteria Comunale, avanti a me, dott.

_____, Segretario Comunale del Comune

di Trevi, autorizzato a rogare, nell’interesse del comune, gli atti in forma

pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs.

267/2000, sono comparsi, senza assistenza di testimoni, i signori:

1) _____, nato a _____ (____) il

____/____/____, e residente in _____ (____), _____ n. _____,

Codice Fiscale: _____, che interviene e agisce nel presente

atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Trevi,

in forza degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, con sede in Trevi (PG),

Piazza G. Mazzini 21, Codice Fiscale e Partita IVA 00429570542, che rap-

presenta nella sua qualità di responsabile dell’Area Demografica e Sociale,

giusto Decreto sindacale n. ____ del ____/____/____, di seguito indicato anche

come “Comune”;

2) _____, nato a _____ (____) il

____/____/____, e residente in _____ (____), _____ n. _____,

Codice Fiscale: _____, in qualità di _____
della _____, con sede in _____ (PG), via
_____ n. _____, Codice Fiscale e Partita IVA _____,

il quale risponde anche personalmente delle obbligazioni contrattuali assunte con questo atto e che nel seguito sarà individuato come “Concessionario”.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 14/05/2019 “*Affidamento in concessione della gestione del C.V.A. (Centro di Vita Associata) e Bocciodromo comunale con sede in Borgo - Atto di indirizzo.*” è stato approvato l’affidamento di cui trattasi, i relativi criteri di aggiudicazione e le condizioni generali;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 17/09/2019 “*Affidamento in concessione della gestione del C.V.A. (Centro di Vita Associata) e Bocciodromo comunale con sede in Borgo - Atto di indirizzo – ulteriori determinazioni*” sono stati rettificati due punti dell’affidamento di cui alla D.G.C. n. 80 del 14/05/2019 nonché approvate le tariffe di utilizzo dei campi per il gioco delle bocce;

- che con determinazione del Responsabile dell’Area Demografica e Sociale n. ___ del ___/___/___ “*Determinazione a contrarre per l’affidamento in concessione della gestione del C.V.A. (Centro di Vita Associata) e Bocciodromo comunale di Borgo Trevi - codice CIG: 80453977A1.*”, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, è stata attivata la procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione del C.V.A. (Centro di Vita Associata) e Bocciodromo comunale ubicato a Trevi, in via Faustana n. 38 frazione Borgo, codice CIG: 80453977A1;

- che con determinazione del Responsabile dell'Area Demografica e Sociale n. ___ del ___ / ___ / ___ “_____” sono state approvate le risul-
tanze di gara e si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della procedura
aperta per l'affidamento in concessione della gestione del C.V.A. (Centro di
Vita Associata) e Bocciodromo comunale con sede in Borgo Trevi a
_____, al prezzo annuo unico e incondizionato di €
_____ (_____/00), oltre
IVA se dovuta, per un periodo di anni 6 (sei) a far data dal
_____;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra il Comune di Trevi e _____, con sede in
_____, P.IVA _____, in segui-
to più brevemente detta anche “Concessionario”, volendo far risultare il
conferimento della concessione della gestione del C.V.A. (Centro di Vita
Associata) e Bocciodromo comunale ubicato nel Comune di Trevi, Via Fau-
stana n. 38, frazione Borgo e le relative condizioni in forma valida e regola-
re,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto della concessione

Il Comune, come sopra rappresentato, affida in concessione al Concessiona-
rio, come sopra rappresentato, che accetta, la gestione del C.V.A. (Centro di
Vita Associata) e Bocciodromo comunale ubicato nel Comune di Trevi, Via
Faustana n. 38, frazione Borgo.

La struttura polivalente, di proprietà del Comune di Trevi, è identificata al Catasto terreni al foglio 41 particella 371, come da documentazione tecnica allegata al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale (Allegato “A”), ed è così composta:

- n.1 immobile adibito a bocciodromo, ludoteca, salone polivalente ad uso del centro sociale con annessi cucina, punto ristoro (bar-caffè) e servizi igienici per il pubblico, compresi gli impianti di pertinenza e il locale caldaia;
- pista polivalente esterna;
- spazio di verde pubblico attrezzato;
- zona adibita a parcheggio.

La ricognizione, l’esatta ed attuale consistenza dei beni e il loro stato, è integrato con apposito verbale redatto in contraddittorio fra le parti, al momento della presa in possesso dell’intero complesso da parte del Concessionario. Analogo verbale sarà redatto alla cessazione del presente rapporto contrattuale.

La gestione comporta l’uso, la manutenzione e la custodia di tutta la struttura compresi gli impianti di pertinenza, le attrezzature e gli spazi esterni, secondo le modalità stabilite in convenzione, nonché la programmazione ed il coordinamento dell’attività sportiva, il coordinamento con l’attività del centro sociale “Gruppo Martani”, la promozione della struttura e delle relative attività.

Il Concessionario dovrà garantire un utilizzo ottimale della struttura e lo svolgimento nella stessa di quanto di seguito elencato:

- attività agonistica e non agonistica dello sport delle bocce;

- promozione e pratica di attività motoria generica e di sport per tutti;
- promozione e pratica di attività del Centro sociale “Gruppo Martani”;
- attività formativa per le strutture educative del territorio;
- attività ricreative varie, centri estivi, spettacoli pubblici, ecc. finalizzate alla fruizione della struttura anche come centro di aggregazione per la popolazione del Comune per le quali dovrà essere richiesto il nullaosta ai sensi della normativa locale vigente in materia.

Art. 3 – Punto ristoro (bar-caffè)

Il punto ristoro (bar-caffè) esistente all’interno della struttura potrà essere gestito dall’affidatario nelle forme che lo stesso ritiene più appropriato, compresa la locazione a terzi, fermo restando il rispetto assoluto delle norme che regolano la materia.

Il punto ristoro dovrà osservare un orario di apertura e chiusura concomitante almeno con l’orario di utilizzo degli impianti sportivi, fatti salvi i periodi di riposo e ferie. Tutti gli adempimenti burocratici (licenze, allacci utenze, autorizzazioni, nulla osta e simili) sono a totale suo carico. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tali attività dovranno essere intestate al Concessionario, il quale ne assumerà anche tutti gli oneri fiscali, restando il concedente estraneo a qualsiasi rapporto che si verrà a configurare tra lo stesso, gli ospiti della struttura e i fornitori. Il Concessionario dovrà presentare al Suap comunale apposita SCIA nel rispetto delle prescrizioni normative nazionali e regionali in materia oltre che le prescrizioni in materia igienico-sanitaria, ed edilizie. Il Concessionario si obbliga a condurre l’esercizio di somministrazione alimenti e bevande nel rispetto in modo lodevole ed in corrispondenza delle prescrizioni del concedente. Il Concessionario dovrà

tenere costantemente in buono stato i locali, nonché i mobili e tutto il materiale destinato al servizio. Sono a carico del Concessionario le imposte e tasse dirette ed indirette del servizio di somministrazione alimenti e bevande comprese quelle per la pulizia, l'illuminazione, l'acqua, il gas e i rifiuti, le cui utenze devono essere intestate al Concessionario.

Art. 4 – Durata

Il presente contratto ha la durata di anni 6 (sei) dal _____ al _____ e non è tacitamente rinnovabile. Alla scadenza naturale la struttura deve essere restituita al Comune nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata, salvo il normale logorio per l'uso. Il Concessionario si impegna altresì a risarcire al Comune, previo contraddittorio, eventuali danni provocati all'immobile o agli arredi interni. Tutto ciò che è presente nel locale al momento della naturale scadenza della convenzione è acquisito al patrimonio comunale senza che il Concessionario possa pretendere rimborsi o indennizzi di sorta, salvo eventuali diritti di terzi. Il Comune non assume responsabilità ovvero oneri di alcun genere relativi a rapporti giuridici fra il Concessionario e soggetti terzi suoi fornitori; il Concessionario solleva espressamente il Comune da ogni responsabilità in tal senso, sia durante la convenzione che alla sua scadenza. Al termine dell'affidamento, sarà redatto apposito verbale, in contraddittorio con il soggetto Concessionario, in cui sarà dato atto dello stato dell'immobile, dei beni mobili, delle aree di pertinenza e delle eventuali attrezzature riconsegnate all'Amministrazione concedente.

Art. 5 – Canone annuale

Per tutto il periodo della concessione e per tutti gli impegni assunti con que-

sta convenzione il Concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone annuo di € _____ (_____ /00), oltre IVA se dovuta per legge. Detto canone verrà rivalutato annualmente, a partire dal terzo anno di affidamento, in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rispetto all'anno precedente.

Art. 6 – Pagamenti

Il canone di cui all'art. 5 dovrà essere corrisposto entro il mese di novembre di ogni anno. Il mancato rispetto di tali scadenze darà diritto al Comune di risolvere il presente contratto e recuperare le spettanze mediante l'incameramento totale o parziale della cauzione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

Art. 7 – Contributo

Il Comune, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, potrà corrispondere al soggetto affidatario, a sostegno delle attività di promozione sociale, culturale e sportiva, nonché per specifici progetti o a titolo di compartecipazione alle spese di gestione, un contributo annuo da quantificare con apposito atto.

Art. 8 – Obblighi del Concessionario

a) Il Concessionario si impegna a rispettare tutto quanto previsto nei documenti di gara, ivi incluso l'allegato "Istruzione Operativa del Sistema di Gestione Ambientale Comunale", che lo stesso ha presentato in fase di offerta, sottoscritti in tutte le loro parti, agli atti dell'ufficio;

b) Il Concessionario è obbligato ad espletare i servizi aggiuntivi e ad attuare iniziative e metodiche operative o elementi migliorativi proposti in sede di

gara secondo le modalità e le condizioni risultanti dai documenti che nell'offerta sono stati elementi di valutazione della proposta. Tale documentazione, già presentata in sede di gara e che le parti dichiarano di ben conoscere, non è materialmente allegata per espressa e concorde volontà delle parti. Tale documentazione, sottoscritta dai contraenti resta conservata agli atti dell'ufficio e costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

c) Sono a carico del Concessionario i materiali per il mantenimento degli spazi per il suo normale utilizzo e le spese per il personale necessario, nonché gli arredi e le attrezzature per la pratica sportiva, la fornitura delle attrezzature, delle macchine e dei materiali necessari alla manutenzione ordinaria;

d) Il Concessionario si impegna, inoltre, a provvedere alla sorveglianza, alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia del resto del complesso sportivo in cui gravita la sua attività, costituito dalle singole parti appresso elencate:

- parcheggio pubblico esterno al complesso;

- aree verdi, comprese le piante presenti in varie zone del complesso;

- ogni altra pertinenza del complesso;

e) Il Concessionario deve assicurare l'apertura e la chiusura degli impianti per tutte le attività che si svolgono al suo interno, compresi eventuali usi scolastici e didattici;

f) Per manutenzione ordinaria si intende un'attività di mantenimento in buono stato delle parti del complesso sportivo date in consegna compresa la cura delle piante e dei prati erbosi;

Per sorveglianza si intende un'attività costante e attenta di controllo per pre-

venire danni a persone e cose, per evitare intrusioni in ore notturne, per segnalare guasti o danni a impianti e immobili, per prevenire ogni tipo di situazione che possa recare danno a singole parti del complesso o che configuri un uso improprio di impianti e attrezzature;

g) È a carico del Concessionario il personale necessario alla sorveglianza ed alla manutenzione ordinaria di edifici, aree verdi e impianti;

h) Per espletare tutti gli obblighi assunti il Concessionario garantisce la disponibilità e la presenza costante nel complesso sportivo di personale idoneo ed autorizzato, che deve assolvere a tutti i compiti connessi allo svolgimento delle attività nel complesso sportivo;

i) La direzione tecnica dell'impianto sportivo fa carico al Concessionario;

l) Nella gestione degli spazi sportivi il Concessionario, quale impegno peculiare e finalità precipua della convenzione, dovrà perseguire lo sviluppo fisico e morale dei giovani per l'avviamento e preparazione allo sport avvalendosi di personale tecnico preparato e abilitato allo scopo;

m) Nei compiti di sorveglianza e pulizia dell'intero complesso il Concessionario dovrà prestare particolare attenzione:

1) - alla disinfezione di tutte le pareti di servizi igienici e spogliatoi al fine di evitare possibili infezioni alle persone, utilizzando particolari prodotti di sicura efficacia su indicazione del servizio competente della U.S.L., sia per quanto riguarda il tipo di prodotto che per le modalità di utilizzo;

2) - al controllo sul comportamento di coloro che partecipano ed assistono alle attività sportive per evitare atti di vandalismo, disordini e danni ai beni comunali;

3) - al controllo per evitare ogni forma di propaganda politica ed ogni altro

tipo di manifestazione, non autorizzata dalla competente autorità, estranea all'attività sportiva;

n) È facoltà del Comune, compatibilmente agli impegni assunti dal Concessionario nella gestione della struttura, disporre della medesima per iniziative pubbliche o per particolari altre esigenze istituzionali. Se il Comune ha necessità di disporre dell'impianto il Concessionario deve assicurare l'apertura e la chiusura di locali e servizi nonché la sorveglianza e la pulizia;

o) La disponibilità degli impianti a favore del Comune ha carattere di precedenza su qualsiasi altra manifestazione. Nulla è dovuto al Concessionario per il suo impegno in tali circostanze;

p) Il Concessionario non può utilizzare o consentire l'accesso ad impianti, locali e attrezzature che non siano rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza;

q) Il Concessionario è tenuto ad ottenere dalle competenti autorità gli eventuali titoli autorizzativi per la gestione dell'impianto che non siano di stretta competenza del Comune;

r) È tenuta, altresì, a stipulare una o più polizze di assicurazione, a sua cura e spese, a copertura dei rischi connessi con massimali non inferiori ad Euro 1.500.000,00:

- all'uso dell'impianto per attività sportive di tipo professionistico e amatoriale;

- alla presenza del pubblico all'interno dell'impianto e nei locali, servizi ed aree annessi;

s) Il Concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità civile per danni a persone o cose che dovessero verificarsi all'interno

dell'impianto, direttamente o indirettamente connessi agli impegni assunti con questa convenzione. Lo esonera altresì da ogni responsabilità civile per danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel resto del complesso sportivo ma limitatamente a fatti direttamente connessi alla sorveglianza, alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria. Nel mentre i fatti di responsabilità conseguenti lo stato dei fabbricati e degli impianti sono riferiti al Comune proprietario, il Concessionario risponde di qualsiasi responsabilità derivante da tutti i fatti di gestione e dal comportamento del proprio personale per le mansioni assunte, con particolare riferimento all'uso degli impianti e all'obbligo di vigilanza; essa deve segnalare ogni difetto di funzionamento al Comune, interrompere l'uso di fabbricati e attrezzature quando si configura un pericolo per le persone o per l'integrità del bene, prendere le immediate precauzioni che il caso richiede, compresa la tempestiva richiesta di intervento degli organi preposti alla sicurezza pubblica.

Art. 9 – Diritti del Concessionario e Proventi

a) Tutti gli introiti derivanti dall'utilizzazione propria degli impianti spettano al Concessionario, ivi compresi quelli derivanti da spettacoli pubblici, dall'uso degli spazi pubblicitari interni e quelli derivanti dalle attività del relativo punto ristoro (bar-caffè) annesso a copertura delle spese di gestione degli impianti;

b) Le tariffe relative all'utilizzo dei campi da bocce sono state stabilite con D.G.C. n. 132 del 17/09/2019 e dovranno essere esposte a cura del concessionario in luogo aperto al pubblico presso l'impianto.

Art. 10 – Obblighi del Comune

a) È compito del Comune verificare lo svolgimento della gestione ed il ri-

spetto dei termini di questa convenzione;

b) In caso di inadempienza agli obblighi assunti dal Concessionario, il Comune, previa diffida ad adempiere, potrà dichiarare la decadenza della concessione e la conseguente risoluzione del contratto.

Art. 11 – Spese di gestione

1. Le spese di gestione, che a titolo meramente esemplificativo di seguito si indicano, sono interamente a carico del Concessionario:

a) Spese per custodia, pulizia, funzionamento dell'impianto, attrezzature e servizi annessi;

b) Consumo di gas metano;

c) Consumo di energia elettrica;

d) Consumo acqua;

e) Pubblicizzazione e promozione delle attività;

f) Spese per il personale necessario per il funzionamento dei vari servizi, pulizia, controllo, istruttori, conduzione impianti, assistenza igienicosanitaria;

g) Spese inerenti l'abilitazione della struttura;

h) Manutenzione ordinaria di cui al successivo art. 12 della presente convenzione;

i) Ogni altro onere relativo alla struttura.

2. Il Concessionario dovrà volturare ed intestare a proprio nome tutti i contratti inerenti le utenze di gas metano, energia elettrica ed acqua e provvedere ad ogni altra incombenza relativa ai costi di gestione.

Art. 12 – Manutenzione ordinaria

a) La manutenzione ordinaria spetta al Concessionario ed è obbligatoria.

b) Il Concessionario dovrà presentare un piano dettagliato dove sono indica-

te la previsione delle spese da sostenere per l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria specificando quali opere verranno eseguite in proprio e le spese per le utenze.

c) Il Concessionario potrà indicare eventuali interventi specifici di manutenzione ordinaria.

Art. 13 – Manutenzione straordinaria

a) Gli oneri relativi all'esecuzione di riparazioni e/o la sostituzione di componenti di impianti, rientranti nella manutenzione straordinaria ed il rifacimento di parti strutturali, sono a carico del Comune, che a suo insindacabile giudizio può valutare la realizzabilità degli interventi;

b) Nel caso in cui vi fosse la necessità di garantire la funzionalità dell'impianto, il Concessionario, previa autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente, potrà eseguire direttamente interventi urgenti, anche di natura straordinaria, che saranno poi corrisposti dal comune.

Art. 14 – Interventi di ristrutturazione e migliorie

a) Il Concessionario dovrà eseguire tutti gli interventi di cui al Piano degli investimenti e della conduzione tecnica offerto in sede di gara.

b) Il Concessionario potrà eseguire a sua cura e spese ogni intervento di adeguamento, ristrutturazione, miglioria o adattamento che riterrà utile alle proprie esigenze previo consenso scritto del Comune di Trevi. Gli eventuali lavori dovranno essere progettati e diretti da un tecnico abilitato e realizzati secondo la normativa vigente in materia. È escluso qualsiasi compenso al Concessionario per miglioramenti ed addizioni apportate al bene concesso; l'affidatario può realizzare ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative, ogni intervento rimarrà di proprietà del Comune.

c) Il Concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette devono essere rimosse e rimarranno di proprietà del Concessionario.

Art. 15 – Spazi pubblicitari

a) Ogni attività di pubblicità all'interno dell'area dell'impianto è di esclusiva competenza, cura e profitto del Concessionario e deve essere conforme ai regolamenti ed alle disposizioni di legge vigenti.

b) Gli impianti pubblicitari non dovranno alterare il decoro estetico della struttura sportiva e della zona circostante.

Art. 16 – Personale in servizio

a) Il Concessionario effettuerà la gestione del servizio con personale qualificato e nel numero necessario in relazione al numero dei giorni e delle ore di funzionamento dell'impianto, alla tipologia delle attività che vi si svolgono, alle diverse soluzioni tecnico-organizzative messe in atto.

b) Il Concessionario, oltre a provvedere al pagamento dei dipendenti secondo i CCNL e gli integrativi provinciali, assicurerà anche il rispetto e l'osservanza puntuale del pagamento di tutti gli oneri previdenziali e assicurativi dei dipendenti.

Art. 17 - Documentazione

Il Concessionario è obbligato a tenere presso la sede dell'impianto tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia sia per la gestione e la funzionalità della struttura nel suo complesso che per lo svolgimento delle attività sia sportive che di altro genere.

Art. 18 – Normativa in materia di sicurezza

a) Il Concessionario dovrà attenersi alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008 (Testo unico per la sicurezza) con particolare riferimento al capo III del titolo I, nonché ai titoli II, III, V, VI, VIII e IX. Oltre a controlli resi obbligatori dalla normativa, il Comune di Trevi potrà in qualsiasi momento procedere alle ispezioni che più riterrà opportune.

b) Il Concessionario sarà obbligato ad acquisire tutta la documentazione necessaria all' idoneità della struttura ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Art. 19 – Responsabilità Concessionario

Il Concessionario è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento delle strutture compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal Concessionario stesso o dai fruitori degli impianti, e dalla non corretta esecuzione delle manutenzioni previste.

Il Concessionario si assumerà in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato o a cause connesse che sia causa di danno alla funzionalità delle strutture, degli impianti o alle attrezzature. Il Comune di Trevi rimane, pertanto, esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale da chiunque instaurata e rimane sollevato da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza della presente convenzione.

Art. 20 – Garanzie e assicurazioni

A garanzia della piena assunzione di tutti gli obblighi definiti in sede di contratto, compreso quello di esatto adempimento, il Concessionario ha prestato

una cauzione/fideiussione bancaria assicurativa, nella misura del 10% del valore presunto di concessione, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, di un importo pari € _____ (_____ /00) rilasciata da _____, con validità dal _____ al _____. Alla restituzione di detta cauzione l'Amministrazione provvederà nei modi di legge entro tre mesi dalla scadenza dell'affidamento sempre che l'affidatario abbia adempiuto a tutti gli impegni contrattuali.

Il Concessionario, ha stipulato, a propria cura e spese, la polizza n. _____ in data _____ rilasciata da _____, per i danni relativi ad incendio ed elementi naturali, per i quali il Comune si ritiene sollevato. Il Concessionario, ha stipulato, a propria cura e spese, la polizza n. _____ in data _____ rilasciata da _____ per responsabilità civile nei riguardi di terzi, per un massimale di € _____.

Il Concessionario si impegna a mantenere le polizze per tutta la durata della presente convenzione.

Art. 21 – Cessione e sub-affidamento

1. La concessione è personale e incedibile. È vietata la cessione della convenzione.

2. L'esercizio di punto ristoro (bar-caffè) nell'ambito della struttura può essere svolto direttamente dal Concessionario sotto la propria personale responsabilità o mediante affidamento a terzi; in tal caso il Concessionario dovrà farsi garante del corretto operato, verificando la sussistenza delle prescritte autorizzazioni e della scrupolosa osservanza delle norme igienico –

sanitarie.

3. Il Concessionario resta, comunque, unico e diretto responsabile nei confronti del Comune di Trevi anche dell'operato relativo al precedente comma.

Art. 22 – Sanzioni

1. Le clausole previste dalla presente convenzione sono tutte obbligatorie e vincolanti fermo restando quanto già previsto in materia dai precedenti articoli, nel caso in cui il Concessionario non ottemperi ad uno dei seguenti adempimenti contrattuali sarà applicata dalla Amministrazione la corrispondente sanzione indicata:

a) non proceda ad eseguire, entro i tempi stabiliti, le opere relative al *Piano degli investimenti e della conduzione tecnica*, proposto in fase di gara: risoluzione del contratto o revoca dell'affidamento ed esclusione della cauzione;

b) non proceda alle manutenzioni secondo il programma stabilito: per ogni inadempienza € 500,00 più le spese derivanti dai danni arrecati;

c) gestisca l'impianto ed i servizi a questo collegati secondo un uso diverso o per finalità diverse da quelle contrattuali in mancanza di autorizzazione da parte dell'Amministrazione: per ogni inadempienza € 500,00

d) applichi tariffe diverse da quelle approvate dall'Amministrazione comunale: per ogni inadempienza € 250,00;

e) non provveda al pagamento nei termini di scadenza delle varie utenze: €500,00;

f) non provveda al pagamento del canone annuo nei termini stabiliti € 250,00;

g) in caso di accertate violazioni agli obblighi contrattuali diverse dalle pre-

cedenti per ogni inadempienza € 500,00;

In caso di recidiva le sopra indicate sanzioni verranno applicate in misura doppia.

2. La contestazione e la relativa applicazione delle suddette sanzioni sono esercitate dall'Amministrazione comunale senza bisogno di intimazioni o di costituzioni in mora.

3. Il Concessionario dovrà pagare la sanzioni entro 10 giorni dalla contestazione, qualora non si ottemperi il Comune potrà avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Il Concessionario prende atto che l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a risolvere la convenzione ove le relative inadempienze dovessero essere reiterate, secondo quanto previsto all'art. 23.

5. L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. Il reiterato inadempimento più volte sanzionato di obblighi contrattuali può comportare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione la risoluzione della convenzione, secondo le modalità indicate al successivo art. 23.

Art. 23 – Risoluzione del contratto

1. Il Comune potrà risolvere il contratto a proprio insindacabile giudizio, in ogni momento, per gravi ed accertati motivi d'inadempienza da parte del Concessionario.

2. Il Comune potrà inoltre invocare la risoluzione della convenzione, previa diffida da notificarsi con lettera raccomandata AR. per:

a) mancata realizzazione del *Piano degli investimenti e della conduzione*

tecnica proposto in fase di gara;

b) insolvenza o fallimento del Concessionario o suoi aventi causa;

c) gravi e ripetute contravvenzioni alla disciplina igienica sanitaria e di sicurezza dell'impianto;

d) contravvenzioni al divieto di sub-affidamento;

e) sospensione o interruzione del servizio di gestione senza causa e senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;

f) reiterate infrazioni agli obblighi contrattuali ed alle direttive impartite dal Comune;

g) effettuazione di modifiche strutturali dell'impianto senza preventiva autorizzazione del Comune, fatte salve eventuali sanzioni;

h) gravi e ripetute violazioni delle norme previdenziali assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del personale;

i) reiterate inadempienze nella manutenzione ordinaria;

l) utilizzo dell'impianto per attività o finalità diverse da quelle indicate all'art. 2, senza la prescritta autorizzazione.

3. Costituiscono inoltre causa di risoluzione della convenzione le inadempienze previste dalle seguenti e specifiche clausole:

a) Il reiterato arbitrario abbandono o sospensione dell'attività;

b) La mancata organizzazione delle attività nella qualità/quantità indicate in sede di offerta all'interno del Piano di utilizzazione, per fatto addebitabile al Concessionario;

c) La mancata consegna della documentazione relativa alle assicurazioni stipulate, per il caso delle assicurazioni a garanzia dei prestatori di lavoro.

Art. 24 – Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.), sono a totale carico del Concessionario;

2. Ai fini fiscali si dichiara che il valore del presente contratto è di € _____ (_____ /00), oltre IVA nei termini di legge.

3. La gestione dei servizi di cui al presente contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

4. L'imposta sul valore aggiunto alle aliquote di legge è a carico del Concessionario.

Art. 25 – Controversie

1. Tutte le controversie o divergenze che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla concessione oggetto della presente convenzione nella sua interpretazione od esecuzione generale e particolare, qualunque ne sia la causa, che non venissero risolte di comune accordo, saranno definite dal Foro competente. Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente, per qualsiasi controversia, il Foro di Spoleto.

2. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 26 – Reperibilità e comunicazioni - Controlli

Onde favorire i diretti rapporti fra il Concessionario ed il Comune di Trevi, l'aggiudicatario dovrà individuare un referente ed un suo sostituto, per la tenuta dei rapporti con il Comune, con il quale il Comune stesso potrà relazionarsi in qualsiasi momento. Il nominativo, unitamente ad un recapito telefonico, fax ed e-mail dovranno essere comunicati al Comune.

Il Comune di Trevi potrà disporre in qualunque momento controlli e sopralluoghi al fine di verificare la corretta gestione della struttura da parte del

Concessionario.

Art. 27 – Obblighi di tracciabilità

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutta la normativa vigente in materia. Il mancato utilizzo degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della convenzione.

Art. 28 – Elezione di domicilio

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze da esso derivanti le parti eleggono il domicilio presso le rispettive sedi indicate nella comparsa del contatto stesso.

Art. 29 – Trattamento dei dati personali

1. È fatto divieto al Concessionario di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività connesse alla concessione per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

2. In ordine al procedimento cui si riferisce la presente convenzione, si informa che il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del REG. U.E. 679/2016. Le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della procedura di gara fino alla stipulazione del contratto. Il conferimento dei dati si configura come un onere del concorrente per partecipare alla gara. I soggetti e le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono: il personale interno al Comune che partecipa al procedimento; i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. 241/1990 e successive modifi-

cazioni ed integrazioni. I concorrenti, in qualsiasi fase del procedimento di gara, devono rendere la documentazione richiesta in base alla normativa vigente. La conseguenza di un eventuale rifiuto consiste nella esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione. Il Concorrente potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa. Il diritto è fatto valere mediante richiesta presentata al Responsabile del Trattamento.

3. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trevi. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area Demografica e Sociale _____ . Il trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici.

Art. 30 – Disposizioni finali

1. Per altre condizioni non espressamente contemplate e citate nelle presenti disposizioni si fa riferimento al bando di gara, all'offerta presentata in sede di gara, ad ogni altro provvedimento inerente tale procedura, al codice civile ed alla normativa applicabile.

2. Il Concessionario deve adempiere, altresì, a tutte le disposizioni normative riguardo agli immobili, alle autorizzazioni e concessioni, ai collaudi degli impianti successivamente modificati e/o installati, nonché a quanto previsto in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e del personale ivi operante.

3. Alla scadenza della convenzione il Concessionario dovrà riconsegnare immobili, mobili, impianti e attrezzature utilizzati, di proprietà del Comune

di Trevi, in buono stato di conservazione senza alcuna pretesa risarcitoria anche a titolo di lucro cessante.

4. Le parti danno atto dell'assolvimento dell'imposta di bollo con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.) per l'importo di € _____.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, segretario comunale, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. _____ pagine a video escluse le firme.

Il presente contratto viene da me, segretario comunale, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Io sottoscritto segretario comunale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. il Comune - Il Responsabile dell'Area Demografica e Sociale (_____)

p. il Concessionario - Il Legale Rappresentante (_____)

Il Segretario Comunale - Ufficiale rogante (_____)